

Verso il tramonto della durata decennale delle polizze danni

di Giovanni Ramoino

Fausto Panzeri, moderatore di un convegno sul regolamento ISVAP n. 5/2006⁽¹⁾, osservava che gli assicuratori potrebbero vedersi imporre da un giorno all'altro il divieto di stipulare polizze di assicurazione contro i danni di durata superiore a un anno.

Si era appena trattato, in tale convegno, del quesito rivolto da Assinform all'ISVAP in tema di poliennalità delle polizze di assicurazione danni, quesito che riportiamo integralmente, assieme alla relativa risposta dell'Organo di vigilanza:

Quesito:

Assinform chiede di chiarire il significato dell'espressione "agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati", ed in particolare se si configuri quale pregiudizio, al di fuori delle polizze malattia a vita intera, la durata poliennale delle polizze danni.

Risposta:

I comportamenti suscettibili di arrecare pregiudizio agli assicurati non possono essere tipizzati. In ogni caso, con riferimento all'esempio prospettato, si evidenzia che la durata della copertura è uno degli elementi fondamentali, ai fini dell'art. 52⁽²⁾, per valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione all'età del cliente e alle sue esigenze assicurative. Pertanto, qualora l'offerta di un contratto a durata poliennale non fosse sostenuta da un giudizio di adeguatezza bensì motivata da interessi propri dell'intermediario, quali il particolare trattamento provvigionale, nel comportamento in questione ricorrerebbero gli estremi di una violazione delle regole di comportamento⁽³⁾.

A noi sembra che, dietro l'apparente freddezza burocratica del linguaggio, la risposta dell'ISVAP sia chiara ed esplicita, tanto che la corretta applicazione del principio enunciato potrebbe provocare un radicale cambiamento nella prassi della durata poliennale delle polizze danni.

Da questa premessa vorremmo svolgere qualche considerazione sulla poliennalità delle assicurazioni danni, sotto gli aspetti legale e tecnico-assicurativo.

Andiamo un po' indietro nel tempo.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 1780 del 7 maggio 2002, confermando la pronuncia del Tribunale di Roma 5 ottobre 2000 nella causa promossa da un'associazione di consumatori contro l'ANIA e una compagnia di assicurazioni, inibiva all'ANIA stessa, ai sensi dell'art. 1469-sexies c.c., di continuare a prevedere nelle polizze redatte a titolo di riferimento per le imprese associate un certo numero di clausole giudicate "abusiva" per i consumatori⁽⁴⁾.

L'ANIA comunicava quindi alle proprie associate che le clausole censurate nei

(1) "Il regolamento ISVAP e le nuove norme sull'intermediazione assicurativa", Conferenza organizzata da Assinform, Milano, Hotel Principe di Savoia, 14 novembre 2006.

(2) Art. 52 del regolamento ISVAP n. 5/2006: "Adeguatezza dei contratti offerti".

(3) Quesito e risposta sono riportati nel sito Internet dell'ISVAP, al link "Esiti della pubblica consultazione": regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 – Roma 16 ottobre 2006 – sub Art. 47 (Regole generali di comportamento), pag. 67.

(4) Preferiamo utilizzare il termine "abusiva" in riferimento alla citata normativa, comunitaria e nazionale, anziché "vessatorie", essendo tale termine da riferirsi alle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., disposizioni, queste, ispirate a una mentalità giuridica lontana da quella comunitaria.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it